



S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia

Presidente : Dott. Gianvito Chiarello

Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53 - 10128 TORINO

susosindacato@libero.it sito web: www.suso.it

CIRCOLARE N. 6 - 19 Marzo 2020

Misure di sostegno emanate a favore dei professionisti - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia)

Il governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) per fronteggiare l'emergenza da coronavirus sull'intero territorio nazionale.

Non sono previste nel decreto o in altre norme, al momento, indicazioni specifiche per gli odontoiatri. Le agevolazioni, le proroghe ed i sostegni concessi sono quelli previsti per la generalità dei professionisti. E purtroppo risultano estremamente limitate.

Non sarà, infatti, possibile usufruire dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 prevista per diverse categorie di soggetti. Da tale beneficio risultano infatti esclusi i liberi professionisti iscritti agli ordini.

Vengono, quindi, elencate le misure di sostegno emanate a favore dei professionisti:

- Possibilità di usufruire della Cassa Integrazione per un periodo non superiore a nove settimane in relazione alla sospensione del rapporto di lavoro dei dipendenti in forza
- Proroga al 20 marzo di tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo. Solo per i professionisti con compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 proroga per i versamenti in scadenza dall'8 marzo al 31 marzo 2020 al 31 maggio 2020. La sospensione dei versamenti riguarda le ritenute trattenute ai dipendenti, l'IVA, i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria. Devono essere regolarmente versate, invece, le ritenute trattenute sulle parcelle dei professionisti.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

- Per i professionisti con compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, i compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 marzo 2020 possono non essere soggetti alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente. I professionisti, che intendono avvalersi di tale possibilità, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi non sono soggetti a ritenuta e devono versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

- Possibilità di usufruire di un credito d'imposta del 50 per cento sulle spese di sanificazione ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Con apposito decreto da emanare verranno stabiliti criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
- Possibilità di sospendere i pagamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non essendo espressamente richiamati, non risulta possibile sospendere i pagamenti derivanti dalle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari).
- Possibilità di sospensione di 9 mesi per il pagamento dei mutui prima casa. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale i professionisti attestino di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo di fatturato superiore al 33% di quello conseguito nell'ultimo trimestre 2019.

Dott. Maurizio TONINI
Consulente fiscale SUSO